

trienni successivi, il servizio migliora, dovremo noi rimanere alla stessa primitiva stregua di calcolo, che è la più modesta? E quale calcolo farete se si istituiscono Società del tutto nuove?...

Voci. Ma se è previsto tutto!... Non ha veduto?...

Vollaro-De Lieto. Domando scusa, non aveva letto bene l'articolo: rinunzio a parlare. (*Commenti*)

Niccolini. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Niccolini. Mi dispiace di non essere dello stesso avviso dell'onorevole collega Vollaro, il quale diceva esser l'articolo 14 compilato molto meglio dei precedenti articoli. Io, invece, confesso la verità, non lo comprendo troppo chiaramente. A me sembra che il terzo capoverso faccia ai cozzi col primo e col secondo. Infatti, nel primo, si dice:

“ Il concessionario di una linea telefonica intercomunale deve garantire la integrità del provento annuale medio percepito dallo Stato, per telegrammi privati scambiati fra le località da collegarsi per telefono.

“ Il provento medio annuale sarà computato sui prodotti del triennio precedente la concessione. „

E qui mi fermo per un istante. Come, dunque, deve esser computato il canone, da farsi pagare al concessionario? Sulla media dell'ultimo triennio, dell'incasso dell'ufficio telegrafico? Dunque, da questo punto, il canone deve essere già stato stabilito. Quando si dà la concessione, si prende la media dell'ultimo triennio.....

Roux, relatore. La garanzia.

Niccolini. La garanzia, sta benissimo. Poi è detto:

“ Il concessionario però non è obbligato a compensare la diminuzione dovuta a modificazione della tariffa telegrafica. „

Ma cosa ha egli da compensare, ogni qualvolta è stato accertato il provento? Non ha nulla da modificare sulla garanzia che a lui è stata imposta. Questo è un fatto.

Roux, relatore. Lo Stato modifica la tariffa.

Niccolini. Ma allora bisognava rendere più chiaro l'articolo, e dire che si vuole usare una condiscendenza verso il concessionario. Bisogna dire chiaramente, che ammesso che dallo Stato si modifichi la tariffa telegrafica, sarà proporzionalmente diminuita...

Voci. No! no!

Niccolini. Ad ogni modo, io non intendo bene

l'articolo, ed aspetto dalla vostra autorevole parola di essere illuminato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto segretario di Stato.

Pascolato, sotto-segretario di Stato per le poste e per i telegrafi. Sono due le modificazioni sostanziali che la Commissione ha introdotto nell'articolo 14, quale era stato formulato dal Governo; la prima riguarda il modo di determinare il provento del telegrafo, che il concessionario della linea telefonica parallela alla linea telegrafica è tenuto a garantire.

La seconda modificazione riguarda il modo di far pagare al concessionario codesta garanzia, quando avvenga il caso di diminuzione del prodotto telegrafico.

La Commissione, con la prima modificazione, ha voluto che il prodotto del telegrafo fosse calcolato sulla base degli ultimi tre anni precedenti la concessione della linea telefonica, trovandone la media aritmetica dividendo per tre.

Questa innovazione introdotta dalla Commissione è favorevole, per la condizione delle cose, piuttosto ai concessionari che allo Stato, perchè fortunatamente il prodotto di quasi tutte le linee telegrafiche dello Stato va annualmente crescendo. Per la qualcosa se si dovesse prendere, come dato di confronto, il prodotto dell'ultimo anno precedente la concessione, invece che la media del provento dell'ultimo triennio, certamente il concessionario sarebbe tenuto a garantire più di quello che è tenuto a garantire secondo il disegno della Commissione.

Perchè se, nel triennio, il prodotto è stato di 800 lire nel primo anno, di 1000 nel secondo, e di 1200 nel terzo, la media è di 1000, ed il concessionario non è tenuto a garantire che 1000, mentre, secondo il progetto del Governo, sarebbe tenuto a garantire 1200, cioè, il provento telegrafico dell'ultimo anno prima della concessione.

Ma qui la differenza non è di grande momento; ed il Governo non ha difficoltà ad accettare l'aggiunta proposta dalla Commissione.

Quella che, invece, non si può accettare e che pregherei la Commissione di volere abbandonare, quasi in corrispettivo della condiscendenza largamente dimostrata nella discussione degli articoli precedenti che riguardano i canoni, è l'aggiunta all'ultimo capoverso di questo articolo 14.

Per quest'ultimo capoverso la Commissione propone che, quando avvenga il caso di far pesare sul concessionario l'obbligo della garanzia del provento del telegrafo, nella differenza che egli è tenuto a pagare, sia imputato il canone, che,